



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
RILEVANTE DI VEI 1 S.p.A.**

Procedura in vigore dal 27 febbraio 2018

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”), adottata dal Consiglio di Amministrazione di VEI 1 S.p.A. (“**VEI 1**” o la “**Società**”) del 6 febbraio 2018, definisce le regole che la Società è tenuta ad osservare in caso di trasmissione selettiva di informazioni relative a una potenziale Operazione Rilevante (come *infra* definita) prima che tale operazione sia sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi del suo statuto sociale, tenuto anche conto delle rilevanti disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ai relativi regolamenti tecnici di attuazione, nonché degli orientamenti ESMA (*European Securities and Markets Authority*) (la “**Disciplina di Riferimento**”).

2. DEFINIZIONI

In aggiunta a quelle indicate nel testo, sono di seguito fornite le principali definizioni utilizzate nella presente “*Procedura per la gestione dei flussi informativi relativi all’Operazione Rilevante*”.

AIM Italia:	il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Amministratore Responsabile:	l’Amministratore al quale il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di cui alla Procedura.
Consob:	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
Consiglio di Amministrazione:	il Consiglio di Amministrazione della Società tempo per tempo in carica.
Information Memorandum:	il <i>set</i> standard di informazioni scritte relative a una potenziale Operazione Rilevante (come <i>infra</i> definita) che, in caso di Trasmissione di Informazioni Rilevanti, dovrà essere utilizzato con tutte le Persone Interessate destinatarie delle Informazioni Rilevanti (per le definizioni di “Persone Interessate”, “Informazioni Rilevanti” e “Trasmissione di Informazioni Rilevanti” si rinvia all’articolo 3 della Procedura).
Informazioni Privilegiate:	in conformità all’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, qualsiasi informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
Informazioni Riservate:	qualsiasi informazione concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa che sia stata trasmessa al destinatario in via confidenziale e che non sia di pubblico dominio.
Operazione Rilevante:	ai sensi dello statuto sociale di VEI 1, in vigore dall’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull’AIM Italia, qualsiasi potenziale acquisizione di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la sua realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società.

Procedura Informazioni Privilegiate:	la “Procedura per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” adottata dalla Società.
Procedura Registro Insider:	la “Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società.
Registro Insider:	il “Registro delle persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate” istituito dalla Società in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 della MAR.

3. OGGETTO

La trasmissione di informazioni disciplinata dalla presente Procedura concerne:

- a) le Informazioni Riservate o le Informazioni Privilegiate relative all’Operazione Rilevante, ivi incluse informazioni relative alla/e impresa/e oggetto dell’Operazione Rilevante, prima che tale operazione venga sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione (le “**Informazioni Rilevanti**”); e
- b) la trasmissione da parte della Società di Informazioni Rilevanti a uno o più azionisti della Società, in vista della deliberazione dell’Assemblea della Società sull’Operazione Rilevante o comunque a soggetti che potrebbero partecipare a detta deliberazione, al fine di valutarne l’interesse in merito all’Operazione Rilevante (le “**Persone Interessate**”). Non costituiscono Persone Interessate ai fini della presente Procedura i soggetti che possono/hanno diritto di ricevere dalla Società Informazioni Rilevanti in virtù di un apposito rapporto contrattuale e che sono comunque soggetti a un obbligo di riservatezza in merito a tali informazioni (quali, a titolo esemplificativo, *advisor* finanziari e legali della Società, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, nonché il soggetto incaricato dalla Società di svolgere il ruolo di *Nominated Adviser* ai sensi della regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A. applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sull’AIM Italia).

Di seguito ciascun processo di trasmissione di Informazioni Rilevanti a Persone Interessate è definito “**Trasmissione di Informazioni Rilevanti**”.

La Trasmissione di Informazioni Rilevanti comportante la comunicazione di Informazioni Privilegiate è considerata come realizzata nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione, e non costituisce pertanto comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, a condizione che, nell’effettuazione della stessa, vengano rispettati i principi generali e le regole di cui alla Procedura.

4 PRINCIPI GENERALI

La Trasmissione di Informazioni Rilevanti deve avvenire esclusivamente, per iscritto, mediante comunicazioni elettroniche. A tal fine, le persone che operano per conto della Società ai sensi della Procedura devono utilizzare, per l’invio e il ricevimento di dette comunicazioni elettroniche, solo apparecchiature fornite dalla Società medesima.

Fermo quanto sopra, qualora non sia possibile effettuare la Trasmissione di Informazioni Rilevanti per iscritto ovvero la Società ritenga opportuno effettuare detta Trasmissione con modalità diverse (a titolo esemplificativo mediante incontri o conversazioni telefoniche), la Società farà sì che tale Trasmissione di Informazioni Rilevanti venga effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto della Disciplina di Riferimento e dei principi e delle regole di cui alla Procedura che troveranno applicazione *mutatis mutandis*.

Le persone preposte a effettuare la Trasmissione di Informazioni Rilevanti ai sensi della Procedura devono essere chiaramente identificate e avere ricevuto adeguata formazione per lo svolgimento delle connesse attività.

In ogni caso, al fine di minimizzare i rischi connessi alla comunicazione selettiva di Informazioni Privilegiate, nella Trasmissione di Informazioni Rilevanti è necessario:

- limitare il numero di persone che partecipano a tale attività;
- comunicare alle Persone Interessate esclusivamente le informazioni strettamente necessarie ai fini della valutazione da parte delle Persone Interessate medesime in merito all'Operazione Rilevante;
- contenere il più possibile il lasso di tempo tra la comunicazione di Informazioni Privilegiate nel contesto di una Trasmissione di Informazioni Riservate ai sensi della Procedura e la comunicazione al pubblico relativa all'Operazione Rilevante oggetto della suddetta trasmissione di informazioni;
- in considerazione dell'obbligo in capo alla Società di raccogliere il preventivo consenso della Persona Interessata al ricevimento di Informazioni Privilegiate, al momento del primo contatto tra la Società e la Persona Interessata occorre evitare di fornire elementi descrittivi idonei a dare luogo alla trasmissione di qualsivoglia Informazione Privilegiata.

5. REGOLE DA OSSERVARE NELLA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI

La Società, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare la Trasmissione di Informazioni Rilevanti nel rispetto e secondo le modalità e i termini di cui alla Procedura.

Il soggetto preposto a dar corso a una o più eventuali Trasmissioni di Informazioni Rilevanti, secondo quanto previsto dalla Procedura, è l'Amministratore Responsabile il quale, a tal fine, può avvalersi del supporto delle persone e/o delle funzioni di volta in volta indicate nella Procedura.

5.1 Attività preventive alla Trasmissione di Informazioni Rilevanti

Prima di avviare la Trasmissione di Informazioni Rilevanti, l'Amministratore Responsabile è tenuto a svolgere le attività di seguito previste.

- 5.1.1** L'Amministratore Responsabile definisce l'elenco delle Persone Interessate che verranno contattate ai fini della Trasmissione di Informazioni Rilevanti.
- 5.1.2** L'Amministratore Responsabile definisce il contenuto dell'Information Memorandum nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 5.2 (nel caso in cui la Trasmissione di Informazioni Rilevanti comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate) ovvero dal successivo articolo 5.3 (nel caso in cui la Trasmissione di Informazioni Rilevanti non comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate) e assicura che le stesse informazioni contenute nell'Information Memorandum, e solo tali informazioni, siano comunicate a ogni Persona Interessata destinataria della Trasmissione di Informazioni Rilevanti.
- 5.1.3** L'Amministratore Responsabile – ovvero il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Amministratore Responsabile ritenga necessario o opportuno demandare la valutazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla Procedura Informazioni Privilegiate – analizza l'Information Memorandum al fine di valutare se lo stesso contenga Informazioni Privilegiate. Tale obbligo di valutazione circa la presenza di Informazioni Privilegiate si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Rilevanti per l'intero processo di Trasmissione di Informazioni Rilevanti. Nel caso in cui durante tale processo si verifichi la cessazione del carattere di Informazioni Privilegiate con riferimento a una o più Informazioni Rilevanti – come valutate e registrate dall'Amministratore Responsabile, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto precede – trova applicazione il successivo articolo 5.5.
- 5.1.4** L'Amministratore Responsabile riporta per iscritto la conclusione, e i relativi motivi, maturata ad esito della valutazione di cui al precedente articolo 5.1.3, e cura l'aggiornamento di tale valutazione.

5.1.5 La Trasmissione di Informazioni Rilevanti può avvenire solo in favore delle Persone Interessate che vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito e che siano vincolate da apposito accordo di riservatezza con la Società.

5.2 **Trasmissione di Informazioni Rilevanti comportante la comunicazione di Informazioni Privilegiate**

5.2.1 Qualora la Trasmissione di Informazioni Rilevanti comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'Information Memorandum dovrà includere le seguenti informazioni, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che la comunicazione avviene al fine di valutare l'interesse delle Persone Interessate in merito a una potenziale Operazione Rilevante;
- (b) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che l'interlocuzione ha luogo con la persona incaricata dalla Persona Interessata di ricevere la Trasmissione di Informazioni Rilevanti;
- (c) una dichiarazione precisante che la persona contattata, qualora accetti di ricevere la Trasmissione di Informazioni Rilevanti, sarà destinataria di informazioni che, a parere della Società – in qualità di soggetto che comunica le informazioni – costituiscono Informazioni Privilegiate e il conseguente obbligo in capo alla Persona Interessata di valutare autonomamente se essa, per effetto della Trasmissione di Informazioni Rilevanti, venga in possesso di Informazioni Privilegiate o cessi di essere in possesso di Informazioni Privilegiate;
- (d) una dichiarazione che informa la Persona Interessata (i) del divieto di utilizzare le Informazioni Privilegiate ricevute per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono dette informazioni; (ii) del divieto di utilizzare tali informazioni, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni; (iii) del fatto che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di non divulgarle e di mantenerle strettamente riservate, nonché (iv) del fatto che il ricevimento delle Informazioni Privilegiate comporta l'iscrizione della Persona Interessata, destinataria di dette informazioni, nel Registro Insider, ai sensi di quanto previsto dalla Procedura Registro Insider;
- (e) la richiesta rivolta alla Persona Interessata di esprimere il proprio consenso specifico a ricevere le Informazioni Privilegiate;
- (f) ove possibile, una stima in ordine al momento in cui le Informazioni Rilevanti cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sulle modalità con le quali la Persona Interessata sarà informata di qualsiasi modifica di tale stima; e
- (g) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera (e), il set di Informazioni Rilevanti con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.

5.3 **Trasmissione di Informazioni Rilevanti non comportante la comunicazione di Informazioni Privilegiate**

5.3.1 Qualora la Trasmissione di Informazioni Rilevanti non dovesse comportare la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'Information Memorandum dovrà includere unicamente le seguenti informazioni, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che la comunicazione avviene al fine di valutare l'interesse delle Persone Interessate in merito a una potenziale Operazione Rilevante;

- (b) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che l'interlocuzione ha luogo con la persona incaricata dalla Persona Interessata di ricevere la Trasmissione di Informazioni Rilevanti (al fine di acquisire la relativa conferma);
- (c) una dichiarazione precisante che la persona contattata, qualora accetti di ricevere la Trasmissione di Informazioni Rilevanti, non riceverà, a parere del soggetto che comunica le informazioni, informazioni che costituiscono Informazioni Privilegiate, fermo l'obbligo in capo alla Persona Interessata di valutare autonomamente se essa, per effetto della Trasmissione di Informazioni Rilevanti, venga in possesso di Informazioni Privilegiate o cessi di essere in possesso di Informazioni Privilegiate;
- (d) la richiesta rivolta alla Persona Interessata di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Rilevanti; e
- (e) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera (d), il set di Informazioni Rilevanti.

5.4 Dati sulle Persone Interessate destinatarie della Trasmissione di Informazioni Rilevanti

Per ogni Trasmissione di Informazioni Rilevanti, l'Amministratore Responsabile redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- (a) il nome di tutte le Persone Interessate, fisiche e giuridiche, alle quali sono state comunicate Informazioni Rilevanti nell'ambito della Trasmissione di Informazioni Rilevanti. Con riferimento alle persone giuridiche il nome della/e persona/e fisica/che incaricata/e dalla Persona Interessata di ricevere le Informazioni Rilevanti;
- (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di Informazioni Rilevanti che ha avuto luogo nell'ambito della Trasmissione di Informazioni Rilevanti;
- (c) i recapiti delle persone destinatarie della Trasmissione di Informazioni Rilevanti utilizzati ai fini della Trasmissione di Informazioni Rilevanti.

L'Amministratore Responsabile redige, altresì, un elenco unico di tutte le Persone Interessate, fisiche e giuridiche, che hanno dichiarato di non voler ricevere Informazioni Rilevanti, al fine di evitare di contattare tali Persone Rilevanti nel corso di future Trasmissioni di Informazioni Rilevanti.

5.5 Perdita del requisito di Informazioni Privilegiate

Nel caso in cui una o più Informazioni Privilegiate comunicate nel corso di una Trasmissione di Informazioni Rilevanti cessino di essere tali, come valutato e registrato ai sensi del precedente articolo 5.1.3, l'Amministratore Responsabile, non appena possibile, informa per iscritto, di tale circostanza, le Persone Interessate destinatarie della Trasmissione di Informazioni Rilevanti, comunicando le seguenti informazioni, di cui conserva un'apposita registrazione:

- (a) l'identità della Società quale soggetto che comunica le Informazioni Privilegiate;
- (b) le Informazioni Privilegiate oggetto della Trasmissione di Informazioni Rilevanti che hanno cessato di essere informazioni privilegiate;
- (c) l'identità della Persona Interessata che riceve le Informazioni Privilegiate e, nel caso di persona giuridica, l'identità della/e persona/e fisica/che incaricata/e dalla Persona Interessata di ricevere le Informazioni Privilegiate, nonché i recapiti utilizzati per la comunicazione di dette informazioni;
- (d) data e ora della comunicazione (di cui al presente articolo 5.5.);
- (e) la data e l'ora in cui è stata comunicata l'Informazione Privilegiata nel contesto della Trasmissione di Informazioni Rilevanti;

- (f) il fatto che le Informazioni Rilevanti comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate e la data in cui le Informazioni Rilevanti comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

5.6 Conservazione delle registrazioni e comunicazioni all'Autorità

L'Amministratore Responsabile deve assicurarsi che le registrazioni dei seguenti dati ed elementi informativi siano conservate in formato elettronico, su un supporto durevole, che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità per almeno cinque anni:

- (a) le procedure seguite per la Trasmissione di Informazioni Rilevanti;
- (b) l'Information Memorandum per ciascuna Trasmissione di Informazioni Rilevanti;
- (c) i dati relativi alle Persone Interessate contattate ai fini della Trasmissione di Informazioni Rilevanti secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.4;
- (d) tutte le comunicazioni di informazioni intercorse tra l'Amministratore Responsabile stesso e le persone contattate di cui al precedente punto (c), compresa l'eventuale documentazione fornita;
- (e) le informazioni che hanno consentito di giungere alla conclusione che le informazioni comunicate in occasione della Trasmissione di Informazioni Rilevanti hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate e la relativa comunicazione di cui al precedente articolo 5.5.

L'Amministratore Responsabile fornisce alla Consob tutte le registrazioni e i documenti da essa richiesti relativi alle Trasmissioni di Informazioni Rilevanti effettuate dalla Società e ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta consiliare successiva.

5.7 Trasmissione di Informazioni Rilevanti con il supporto di soggetti terzi

L'Amministratore Responsabile può effettuare la Trasmissione di Informazioni Rilevanti anche avvalendosi di soggetti terzi, che agiscano per conto della Società. In tal caso, l'Amministratore Responsabile si assicura, tramite appositi accordi contrattuali, che tutte le prescrizioni normative e le disposizioni contenute nella Procedura siano rispettate da parte del soggetto cui è stato conferito l'incarico.

Restano fermi gli obblighi di conservazione della documentazione relativa a ciascuna Trasmissione di Informazioni Rilevanti, secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

6. ENTRATA IN VIGORE, APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLA PROCEDURA

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sull'AIM Italia ed è efficace, salvo eventuali modifiche in conformità a quanto di seguito previsto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Le delibere di approvazione e di modifica della Procedura sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Amministratore Responsabile.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni della Disciplina di Riferimento, nonché nei casi di comprovata urgenza, la Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura, in via alternativa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Responsabile, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.